

Data 16/11/2017

Protocollo 0267495/2017 fasc. 2000.12.9/1994/2498

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Lenocart S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano (MI), Via Gaetano Airaghi n. 120/9. Autorizzazione unica per rinnovo con variante dell'Impianto di recupero (R3, R12, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
RAGIONE SOCIALE	Lenocart S.r.l.
C.F./P.IVA	07883110152
SEDE LEGALE	Milano (MI) – Via Gaetano Airaghi n. 120/9
SEDE OPERATIVA	Milano (MI) – Via Gaetano Airaghi n. 120/9
CODICE ATECO	46.77.2

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	284
Particella catastale	Mappale n. 42
Gauss Boaga x	1505958
Gauss Boaga y	5035742
Via/Piazza/Località	Via Gaetano Airaghi n. 120/9
Comune	Milano (MI)
Provincia	MI

**3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO**

- 3.1** Istanza rinnovo autorizzazione DD n.72/2007 del 9/02/2016 (prot. n. 28177);
- 3.2** Richiesta di unione dei procedimenti del 30/06/2016 (prot. 145999);
- 3.3** Avvio procedimento e contestuale sospensione del 6/07/2016 (prot. 151197);
- 3.4** Integrazioni da parte dell'Impresa in data 26/07/2016 (prot. n. 167878) e 7/03/2017 (prot. n. 58825), 27/07/2017 prot. 181726, 28/07/2017 (prot. n.183125), 31/08/2017 (prot. n. 204833); 28/09/2017 (prot. n.226890);
- 3.5** Sospensioni del procedimento dall'6/07/2016 (prot. n. 151197) al 13/11/2017 (prot. n. 263410).

**4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:**

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

## 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.691 (1.100 mq al coperto,) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria di progetto - Impianto di messa in riserva, deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti non pericolosi – Richiesta di variante migliorativa – data 6/11/2015 aggiornamento 27/02/2017”.

**5.1** il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1** aggiornamento delle operazioni con aggiunta dell'operazione R12, rinuncia all'operazione D15 ;
- 5.1.2** aggiunta dei codici CER 170101 e 170302;
- 5.1.3** aggiornamento dei codici CER con rinuncia a numerosi CER in funzione dell'evoluzione del mercato;
- 5.1.4** aggiunta di un serbatoio gasolio ad uso proprio;
- 5.1.5** riorganizzazione delle aree funzionali;

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. I rifiuti sottoposti a recupero R3 sono rappresentati principalmente da carta e cartone con l'eccezione del codice 150102 limitatamente agli imballaggi in pvc/film per il quale dal recupero derivano prodotti nelle forme usualmente commercializzate. Sulle restanti tipologie di rifiuti l'Impresa effettua principalmente operazioni di cernita o ottimizzazioni dei carichi prima del successivo invio ad impianti autorizzati al recupero. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

**5.2** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13):

- conferiti da terzi:

**5.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita: mc 180;

- derivanti dall'attività di trattamento:

**5.2.2** messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 130 mc ;

**5.3** I quantitativi **massimi annui e giornalieri, non superabili**, di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R3, R12: 20.000 t/a pari a 80 t/g;

**5.4** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni		
		R3	R12	R13
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X
150102	imballaggi in plastica	X**	X	X
150103	imballaggi in legno		X	X
150104	imballaggi metallici		X	X
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X
150107	imballaggi in vetro		X	X
150109	imballaggi in materiali tessili			X
160103	pneumatici fuori uso			X
160117	metalli ferrosi		X	X

Data 16/11/2017

Protocollo 0267495/2017 fasc. 2000.12.9/1994/2498

Pagina 3

Codice	Descrizione	Operazioni		
		R3	R12	R13
160118	metalli non ferrosi		X	X
160119	plastica		X	X
160120	vetro		X	X
160122	componenti non specificati altrimenti		X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 a 160213			X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			X
170101	cemento			X
170102	mattoni			X
170103	mattonelle e ceramiche		X	X
170107	miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche		X	X
170201	legno diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X
170202	vetro		X	X
170203	plastica		X	X
170302	miscele bituminose			X
170401	rame bronzo ottone		X	X
170402	alluminio		X	X
170403	piombo		X	X
170404	zinco		X	X
170405	ferro e acciaio		X	X
170406	stagno		X	X
170407	metalli misti		X	X
170411	cavi		X	X
170604	materiali isolanti			X
170802	materiali da costruzione a base di gesso			X
170904	rifiuti misti dell'attività di demolizione		X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X
191201	carta e cartone	X	X	X
191202	metalli ferrosi		X	X
191203	metalli non ferrosi		X	X
191204	plastica e gomma		X	X
191205	vetro		X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	X	X	X***
200101	carta e cartone	X	X	X
200102	vetro		X	X
200110	abbigliamento		X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135			X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X
200139	plastica		X	X
200140	metallo		X	X
200307	rifiuti ingombranti		X	X

\*limitatamente alla frazione carta e cartone

\*\*limitatamente agli imballaggi in pvc/film

\*\*\*preliminare alle operazioni R12/R3 presso l'insediamento

**5.5** l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191212	Altri rifiuti	X	X

**I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.**

## **6. PRESSO L'IMPIANTO NON MISCELAZIONI**

## **7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

- 7.1** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione di completa realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento;
- 7.2** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 7.3** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria di progetto - Impianto di messa in riserva, deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti non pericolosi – Richiesta di variante migliorativa – data 6/11/2015 aggiornamento 26/07/2017*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.4.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.4.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 7.5** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

**7.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

**7.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:

**7.7.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

**7.7.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

**7.7.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

**7.7.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

**7.7.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

**7.7.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

**7.7.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

**7.7.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

**7.7.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili,

dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 7.8** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.9** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 7.10** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.10.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.11** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 7.12** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 7.13** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
  - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
  - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
  - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
  - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 7.14** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.15** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.16** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 7.16.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni

di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

**7.17** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

**7.18** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

**7.19** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

**7.20** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**7.21** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

**7.22** le operazioni di recupero di materia [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:

- 7.22.1** materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643/2002 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;
- 7.22.2** prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate per quanto riguarda i rifiuti di plastica;

tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

**7.23** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 7.23.1** Norma UNI EN 643/2002;

**7.24** Rifiuti in ingresso

- 7.24.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di



- tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 7.24.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita in caso di ballast le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 7.24.3** deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;
- 7.25** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 7.26** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;
- 7.27** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 7.28** le operazioni di miscelazione devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente;
- 7.29** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 7.30** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 7.31** i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 7.32** non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 7.33** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.34** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;



Data 16/11/2017  
Protocollo 0267495/2017 fasc. 2000.12.9/1994/2498  
Pagina 9



- 7.35** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.
- 7.36** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 7.37** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 7.38** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi.

#### **8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

*L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO  
TECNICO RIFIUTI  
*Dr. Piergiorgio Valentini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni